

Provvedimento contenente norme per la razionalizzazione della spesa pubblica
per acquisti di beni e servizi

Capo I
(Norme organizzative)

Art. 1
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze può nominare un "Commissario straordinario", al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche; il commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti locali, nonché le amministrazioni regionali sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario per le voci relative alla spesa sanitaria.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Parlamento.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle Regioni, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della Regione interessata, comunicandole al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2
(Durata e organizzazione)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
 - a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
 - b) l'indennità del commissario, comunque non superiore a quella del dirigente generale della Presidenza del consiglio dei ministri;
 - c) l'eventuale nomina di un subcommissario, con funzione vicarie, che coadiuva il commissario nell'esercizio delle sue funzioni;
 - d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario si può avvalere nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3
(Cronoprogramma)

1. Il commissario è tenuto a presentare entro 15 giorni dalla nomina un cronoprogramma al Consiglio dei Ministri, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

2. Sull'attività del Commissario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Art. 4
(Poteri)

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni, nonché di disporre che vengano svolte ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tal fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:

- a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
- b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti e, per quanto riguarda le Regioni al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

Art. 5
(Requisiti e incompatibilità)

1. Il commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Capo II
(Norme sostanziali)

Art. 6

(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche attraverso il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8

(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate a Consip anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9

(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza)

1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 10

(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 11, comma 10-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto alla lettera b) in fine il seguente periodo: "e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Art. 11

(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti".

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti".

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12

(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi e stipula in forma pubblica amministrativa)

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 13

(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)

Art. 13

(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio**, adottano misure di ~~gestione, conduzione e manutenzione degli immobili~~ finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, ~~anche in deroga~~

all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari aannui, si provvede